



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 170/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 9 giugno 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32664** del registro di Segreteria promosso dai sigg. **G. M.**, omissis, e **M. F.**, omissis, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sossio Vitale del Foro di Treviso (CF: VTLSSS70Lo2F839Z) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Treviso alla via Longhin, n.1;

RICORRENTI

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

RESISTENTE

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 9 giugno 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Vitale Sossio, costituito per i ricorrenti, e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 7 gennaio 2026, i Sigg. G. M. e M. F., già dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, hanno citato in giudizio l'I.N.P.S. avverso i provvedimenti di ripetizione di indebito sulle pensioni in godimento datati, rispettivamente, 07.07.2025, per l'importo di € 31.347,44 (lordo) e per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2017, e 09.07.2025, per l'importo di € 31.098,04 (lordo) e per il periodo 01.01.2024-31.12.2024.

A sostegno della domanda, i ricorrenti, dopo aver argomentato in punto di giurisdizione della Corte dei conti, hanno evidenziato:

- l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'INPS per violazione dell'art. 204 del d.P.R. 1092/1973, a mente del quale la modifica del trattamento pensionistico può essere disposta nelle ipotesi tassativamente stabilite dalla legge, e dell'art. 205, non essendo stati rispettati i termini dallo stesso previsti;

- l'irripetibilità dell'indebito ex art. 206 del d.P.R. 1092/1973, avendo gli stessi riscosso in buona fede la pensione e dovendosi escludere un comportamento doloso nella causazione dell'indebito, atteso che la pensione è stata liquidata d'ufficio dall'INPS, il quale era ben a conoscenza dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei due pensionati, avendo l'Azienda Ospedaliera versato per oltre un decennio i contributi previdenziali dovuti per il nuovo rapporto di lavoro e, ciò nonostante, non ha provveduto alla sospensione del trattamento pensionistico ex art. 4 del d.P.R. n. 758/1965;

- l'irripetibilità dell'indebito, anche in ragione del lungo lasso di tempo intercorso, senza aver mai ricevuto dall'INPS alcuna richiesta di restituzione di somme, alla luce di principi richiamati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM e sanciti dall'art. 52 della L. n. 88/1989, come interpretato in maniera autentica

dall'art. 13 della L. n. 412/1991, anche con riferimento all'indebito pensionistico dei trattamenti pensionistici dei lavoratori privati;

- la violazione del termine di 85 giorni previsto dal regolamento adottato dall'INPS con delibera del 21.12.2020 per la notifica delle prestazioni indebite.

Quanto al debito a carico del sig. M., ne hanno contestato la richiesta per il periodo 01.01.2024-31.12.2024, avendo lo stesso già da anni cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera.

Hanno, quindi, concluso, chiedendo: l'annullamento degli indebiti comunicati con le raccomandate del 7/9.07.2025 per tutti i motivi esposti nel ricorso; la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste con i provvedimenti impugnati, con la restituzione delle somme *medio tempore* trattenute. In subordine, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'INPS a conseguire la restituzione delle somme percepite nel decennio anteriore alle domande di restituzione del 7 e 9 luglio 2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

2. Con memoria depositata in data 26 maggio 2026 si è costituito in giudizio l'INPS, il quale, ha evidenziato che:

- con sentenza n. 47/2025 della Sez. II centrale d'appello della Corte dei conti, in riforma della pronuncia di questa Sezione n. 42/2021, è stato accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 610 del 1952, una quota aggiuntiva di pensione per il periodo ricompreso tra il rientro in servizio presso l'Azienda Ospedaliera e la definitiva cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti massimi di età;

- in esecuzione della predetta sentenza di appello, è stata riconosciuta ai ricorrenti la quota aggiuntiva di pensione, pari, per il sig. G., all'importo, comprensivo di arretrati, di euro 28.721,10 lordi e, per il sig. M., ad euro 20.989,74 lordi;

- è stata effettuata una compensazione tra i due crediti/debiti, all'esito della quale si è determinato un residuo debito, pari, per il sig. G., a euro 31.347,44 lordi (euro 24.516,83 netti) e, per il sig. M., a euro 31.098,04 lordi (euro 23.752,68 netti).

Ciò premesso, l'Ente previdenziale ha contestato la fondatezza del ricorso, ritenendo legittimo l'indebito accertato nei confronti dei ricorrenti (per il sig. G., euro 60.068,17 dal 01.09.2015 al 31.12.2017; per il sig. M., euro 50.557,85 dal 01.09.2015 al 09.09.2017) ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 che dispone, in termini assoluti, l'incumulabilità tra pensione e retribuzione nei casi di riammissione in servizio del pensionato dalla stessa Amministrazione e con la medesima qualifica.

Si è opposto, infine, all'eccezione di prescrizione, evidenziando che, per entrambi i ricorrenti, il periodo oggetto di indebito decorre dal giorno 01.09.2015, precisando, quanto alla posizione del sig. M., che il refuso nell'indicazione del periodo è stato rettificato con la recentissima nota del 25.05.2026 (all. 7) e non riguarda anche il conteggio dell'indebito, da considerarsi, pertanto, corretto fin dall'inizio.

3. All'odierna udienza, l'Avv. Vitale Sossio e l'Avv. Angelo Guadagnino hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Va, preliminarmente, osservato che la giurisdizione di questa Corte in materia pensionistica attiene al rapporto giuridico controverso e non alla legittimità formale dei provvedimenti amministrativi. La pretesa restitutoria dei ricorrenti va, dunque, scrutinata non già sotto il profilo della legittimità formale degli atti, la cui declaratoria esula dalla giurisdizione di questa Corte, bensì sotto quello della fondatezza del diritto sostanziale dell'Amministrazione al recupero delle somme erogate. L'esame del merito si concentrerà, pertanto, su tale profilo.

5. Nel merito, per il corretto inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre prima di tutto rilevare che la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 prevede, per

i dipendenti pubblici, la non cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, quando il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.

Detto specifico divieto opera nei casi di “a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, titolare di pensione per il precedente servizio militare; c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a, soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente da incaricato; f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi” (art. 4, comma 2). Ai sensi dei successivi commi (3 e 4) del medesimo articolo, “Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2”.

Tanto premesso, nella fattispecie all'esame, stante l'evidente derivazione e/o continuazione del precedente impiego - che ha dato luogo alla pensione - con il nuovo rapporto lavorativo svolto dai ricorrenti presso la medesima Amministrazione, è stata correttamente applicata dall'INPS la disciplina del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Dall'esame del fascicolo di causa emerge, infatti, che gli odierni ricorrenti, già dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, sono stati collocati in quiescenza per anzianità contributiva e sono successivamente rientrati in servizio presso la stessa Azienda, con le medesime mansioni e inquadramento, sottoscrivendo un nuovo contratto che ha ricostituito

il rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del CCNL integrativo di comparto del 20 settembre 2001, ai sensi del quale, peraltro, “5. *Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo. (...)*”. Il nuovo rapporto è, poi, definitivamente cessato – per raggiungimento dei limiti massimi di età - rispettivamente il 10.09.2017 per il sig. M. e in data 01.01.2018 per il sig. G..

6. Ciò posto, si deve esaminare la questione della ripetibilità o meno dei ratei pensionistici indebitamente percepiti dai ricorrenti per i periodi dall'01/09/2015 al 09/09/2017 (sig. M.) e dall'01/09/2015 al 31/12/2017 (sig. G.).

Al riguardo, occorre osservare che l'indebito si è formato non già per effetto della revoca o della modifica del provvedimento di conferimento della pensione ordinaria, bensì a causa della mancata sospensione dell'erogazione di detta pensione, in presenza del divieto di cumulo di cui si è sopra trattato. In altre parole, l'indebito è costituito da somme erogate in un periodo nel quale il diritto alla pensione in godimento andava sospeso.

In tal senso, soccorre la giurisprudenza di appello di questa Corte, la quale, in fattispecie simili a quella in esame, ha affermato che l'indebito, formatosi in relazione a prestazioni pensionistiche erogate in una situazione di divieto di cumulo, deve essere ricondotto “*ad un'ipotesi di corresponsione di somme sine titolo, con conseguente assoggettamento ai principi civilistici della condictio indebiti, invocabili anche nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati quando sia in discussione un diritto soggettivo, nella specie demandato alla cognizione di questa Corte per la sua specifica inerenza alla materia pensionistica*”, sicché nessuna rilevanza può riconoscersi allo stato soggettivo della buona fede dell'accipiens in un caso che “*assegna al recupero la natura di atto dovuto, motivato dalla completa assenza di una causa obligandi*” (Sez. I centrale d'appello, sent. n. 1174/2014/A; Sez. III centrale d'appello, sentt. n. 153/2016 e n. 174/2011).

In tale caso, quindi, l'azione di ripetizione, non solo è legittima ma anche doverosa per l'Ente previdenziale, non avendo lo stesso margini di discrezionalità sull'*an* e sul *quantum debeatur*, ma solo, eventualmente, in ordine alle modalità del recupero.

Si palesano, dunque, inapplicabili i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nelle sentenze n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012, in quanto esse si riferiscono all'ipotesi, del tutto differente, di indebito scaturente dal conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva o ad errori amministrativi.

Non assumono rilevanza, pertanto, i profili, invocati dai ricorrenti, relativi alla buona fede e al legittimo affidamento sulla spettanza degli assegni pensionistici generato dalla protratta percezione dei medesimi. Tali elementi sono, infatti, considerati dalle sopra richiamate sentenze delle Sezioni Riunite come oggetto di necessaria valutazione ai fini dell'interpretazione ed applicazione delle norme del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 1092/1973 relative al recupero dell'indebito pensionistico sorto a seguito del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. Come è stato sopra rilevato, tuttavia, i principi affermati con tale giurisprudenza non sono estensibili alla diversa tipologia di fattispecie, come quella in esame (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 372/2022).

In quest'ottica, non appare pertinente neppure il riferimento, fatto dalla difesa dei ricorrenti, agli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13, comma 1, della L. n. 412/1991, che prevedono che, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento pensionistico modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato o ad errore imputabile all'ente erogatore.

Al riguardo, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che, proprio su fattispecie analoghe a quella in esame, ha evidenziato che, laddove l'azione di ripetizione abbia riguardo a ratei di pensione indebitamente percepiti per violazione del divieto di cumulo tra trattamento di quiescenza e trattamento di servizio, *“risultano applicabili le regole generali*

sulla ripetizione dell'indebito previste dagli artt. 2033 e segg. cod. civ., non operando né la disciplina stabilita dal citato art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, né alcuna situazione di legittimo affidamento o buona fede idonea ad evitare la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall'Ente previdenziale” (cfr. Sez. III centrale d'appello, sent. n. 77/2020, richiamata anche da Sez. III App., sent. n. 63/2022).

Non possono venire in considerazione, quindi, nel caso di specie, neanche le disposizioni di cui agli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973.

L'art. 204 dispone, infatti, che la revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissivo di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

La reviviscenza del servizio non è, dunque, compresa nell'art. 204 e ciò esclude l'applicabilità anche dei successivi articoli 205 e 206, in quanto *“l'ordinamento non può garantire contemporaneamente la tutela stipendiale e pensionistica allo stesso soggetto, derivante dal medesimo rapporto di lavoro, per la contraddizione (dei presupposti della tutela) che non lo consente”* (cfr. Sez. III centrale d'appello, n. 144/2019).

Non può neppure essere accolta la censura relativa al superamento dei termini regolamentari di settore per il caso di prestazioni indebite che, in ogni caso, non priva, *ex se*, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.

Va osservato, al riguardo, che, in mancanza di comunicazione all'Ente previdenziale della continuazione del rapporto presso l'Azienda Ospedaliera in costanza di attività lavorativa, il tempo trascorso si giustifica ampiamente. Ed infatti, dopo le comunicazioni del datore di

lavoro (indirizzate all'INPS, ma per finalità diverse, e, comunque, successive alla cessazione definitiva dei rapporti di lavoro ricostituiti) è stato instaurato un giudizio per il riconoscimento del supplemento di pensione, definito con sentenza di appello soltanto nel 2025. Nell'ambito dello stesso, peraltro, l'INPS si era riservato, nella memoria di costituzione del 12.02.2021 (all. 21 all'atto introduttivo del presente giudizio), l'adozione di ogni provvedimento ed ogni contestazione, anche in relazione all'eventuale indebita percezione della pensione nel periodo compreso tra il rientro in servizio e la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che nessun legittimo affidamento sulla irripetibilità del beneficio indebitamente percepito può configurarsi in capo ai ricorrenti.

7. Deve, infine, essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata, in via subordinata, dal patrocinio dei ricorrenti. Alle date del 7 luglio e del 9 luglio 2025, quando l'INPS ha formalmente comunicato, rispettivamente, al sig. G. M. e al sig. M. F. l'indebita percezione delle somme, avanzando contestuale richiesta di restituzione e procedendo alle relative trattenute mensili sulla pensione, non era ancora decorso il termine prescrizione decennale previsto per l'azione di ripetizione, con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° settembre 2015.

8. Per le ragioni sopra esposte, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, che va, pertanto, respinto.

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76/2016).

Quanto alle spese di lite, la particolare complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26/06/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)